

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 luglio 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 luglio 2011, n. 15.

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S. pag. 2

LEGGE 20 luglio 2011, n. 16.

Norme in materia di riserve in favore degli enti locali. pag. 4

LEGGE 20 luglio 2011, n. 17.

Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico. pag. 9

COPIA TRATTATA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 luglio 2011, n. 15.

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE E ALL'INSERIMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Art. 1.

*Norme in materia di proroga dell'applicazione
e di cumulabilità degli aiuti al lavoro*

1. Le disposizioni di cui al Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, trovano applicazione per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013.

2. Le misure d'intervento previste dal Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, possono essere cumulate con eventuali interventi statali nei limiti fissati dalla disciplina comunitaria in materia.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da 'nel periodo' a 'successivi' sono sostituite dalle seguenti: 'per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013,'.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da 'e per gli esercizi finanziari' fino alle parole 'del 18 dicembre 2007.' sono sostituite dalle seguenti: 'e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilità - obiettivo specifico D, del P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013, adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.'.

Art. 4.

*Sostegno ai progetti di sviluppo
per la salvaguardia dell'occupazione*

1. Per sostenere progetti d'impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse

alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali nonché favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione, si applica in Sicilia l'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le modalità attuative sono disciplinate da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), approvata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive.

2. All'articolo 14 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dall'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali”.

Capo II

NORME IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E DI PERSONALE DELL'E.A.S. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'.», si applicano nel territorio della Regione.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è abrogato.

Art. 6.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Il Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese.", contiene "Aiuti al lavoro" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 14 agosto 2009, n. 38 S. O.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 53 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Soggetti beneficiari.** – 1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, le risorse sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- a) 70 per cento alle micro, piccole e medie imprese;
- b) 10 per cento alle grandi imprese;
- c) 20 per cento alle categorie residuali di datori di lavoro, nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

3. Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rinvia all'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 63 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Risorse finanziarie.** – 1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilità - obiettivo specifico D, del P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013, adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.

2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all'articolo 59, nonché dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego di cui al comma 5 dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", così dispone:

«**Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa.** – 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni

finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministro dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al

periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009."

Nota all'art. 4, comma 2:

L'art. 14 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Contratti di programma settoriali.* – 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

6 bis. *L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali.*

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi,

inoltre, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23."

Nota all'art. 5, comma 1:

Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2002, n. 236.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 729

«Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini».

Iniziativa parlamentare: presentato dall'on. D'Asero il 20 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) l'1 giugno 2011. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 240 del 9 giugno e n. 242 del 14 giugno 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 242 del 14 giugno 2011. Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 242 del 14 giugno 2011.

Relatore: D'Asero
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 265 del 22 giugno 2011, n. 266 del 28 giugno 2011
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 29 giugno 2011.

(2011.26.2054)091

LEGGE 20 luglio 2011, n. 16.

Norme in materia di riserve in favore degli enti locali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI
AGLI ENTI LOCALI**

Art. 1.

Norme in materia di riserve in favore degli enti locali

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono aggiunte le parole 'Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010.'

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.' sono aggiunte le seguenti: 'nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.';

b) l'ultimo periodo è abrogato.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2011, le seguenti riserve:

a) spese sostenute dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009 per rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento nonché dei costi relativi alle discariche nella misura di 6.000 migliaia di euro, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte del Dipartimento della protezione civile;

b) trasferimento al comune di Lipari per i Progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 600 migliaia di euro;

c) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 4.950 migliaia di euro;

d) contributo al comune di Ragusa Ibla ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.750 migliaia di euro;

e) trasferimento al comune di Comiso per le spese di supporto all'avvio delle attività dell'aeroporto, nella misura di 4.500 migliaia di euro;

f) contributo per il servizio di vigilanza sulle spiagge di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nella misura di 1.750 migliaia di euro;

g) contributo al comune di Agrigento per l'attuazione del piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti, nella misura di 3.000 migliaia di euro;

h) contributo al comune di Favara nella misura di 1.100 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la messa in sicurezza del centro storico e 100 migliaia di euro per il sostegno agli asili nido del comune;

i) contributo ai comuni della provincia di Palermo per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 1.000 migliaia di euro;

j) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

k) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese di trasporto interurbano, nella misura di 17.000 migliaia di euro;

l) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

m) finanziamento della riserva di cui al comma 9 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 500 migliaia di euro;

n) contributi alle associazioni di enti locali previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 598 migliaia di euro;

o) contributi agli enti locali per garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11 della legge

regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ai cittadini disabili, nella misura di 500 migliaia di euro;

p) riserva da ripartire ai comuni previsti al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 2.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista;

q) contributo ai comuni della provincia di Messina, per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 400 migliaia di euro;

r) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera 'Dea di Morgantina', nella misura di 1.000 migliaia di euro;

s) contributo ai comuni per interventi a tutela dei nuclei ad elevato quoziente familiare, tenuto conto di particolari situazioni di bisogno quali la non autosufficienza economica, la disabilità, la monogenitorialità, nella misura di 2.000 migliaia di euro;

t) contributo al comune di Noto (SR) per la conservazione dei valori ambientali, architettonici ed artistici del centro storico, nella misura di 1.000 migliaia di euro;

u) contributo al comune di Caltanissetta per il rifacimento del centro storico, nella misura di 500 migliaia di euro;

v) assegnazioni per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, nella misura di 150 migliaia di euro.

w) contributo al comune di Messina per consentire il pagamento all'Azienda trasporti di Messina (ATM) delle obbligazioni relative agli anni dal 2003 al 2009, nella misura di 2.280 migliaia di euro, quale anticipazione di maggiori assegnazioni.

4 ter. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere sul Fondo delle autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dal presente articolo. Restano in vigore le previsioni di cui alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20.

4 quater. Al fine di favorire l'incremento turistico dell'Area relativa al comune di Aidone è destinata alla provincia di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari ad euro 2.500 migliaia a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province a titolo di investimento, per il miglioramento della viabilità.

4 quinquies. Per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei relativi servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

4 sexies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Trapani, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 2.800 migliaia di euro così ripartito:

a) 2.000 migliaia di euro al fine di favorire l'incremento dei flussi turistici dell'aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di promozione in conseguenza della chiusura del traffico aereo causata dall'evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011;

b) 800 migliaia di euro per le saline ubicate nel territorio che hanno subito danni alle strutture ed alla produzione a seguito degli eventi calamitosi del mese di settembre 2009.

4 septies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 1.200 migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale di collegamento fra Enna e Catania.”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente:

‘8 bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali nominati per un triennio con il decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento.’.

Dipartimento	(importi in migliaia di euro)				
	UPB	Denominazione	2011	2012	2013
Segreteria generale	1.2.1.3.2	Ricerca scientifica	97	-	-
Dipartimento reg. della Funzione pubblica e del personale	7.2.1.3.1	Formazione professionale	103	-	-
Dipartimento reg. del Bilancio e del Tesoro	4.2.1.5.2	capitolo 215704 – accantonamento 1001	- 200	-	-

Art. 3.

Premialità per assegnazione agli enti locali

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2011”.

2. Il differimento del termine di cui al comma 1 vale anche per l'incidenza del parametro di cui al citato comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17/2004, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. Il differimento produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2010.

Art. 4.

Norme relative al direttore generale degli enti locali

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole “23 dicembre 2009, n. 191” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità di applicazione previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.”

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E TECNICO-CONTABILI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 6.

Modifiche di norme in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

	(importi in migliaia di euro)		
	2011	2012	2013
UPB 7.3.1.3.2 (Cap. 191301)	- 8.000	0	0
UPB 7.3.1.3.2 (Cap. 191302)	+ 8.000	0	0

2. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.”.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

PIRAINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:

L'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Trasferimenti agli enti locali.* – 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento

è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. *Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010.*

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità di cui al comma 10 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4 bis. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2011, le seguenti riserve:

a) spese sostenute dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009 per rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento nonché dei costi relativi alle discariche nella misura di 6.000 migliaia di euro, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte del Dipartimento della Protezione civile;

b) trasferimento al comune di Lipari per i Progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 600 migliaia di euro;

c) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 4.950 migliaia di euro;

d) contributo al comune di Ragusa Ibla ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.750 migliaia di euro;

e) trasferimento al comune di Comiso per le spese di supporto all'avvio delle attività dell'aeroporto, nella misura di 4.500 migliaia di euro;

f) contributo per il servizio di vigilanza sulle spiagge di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nella misura di 1.750 migliaia di euro;

g) contributo al comune di Agrigento per l'attuazione del piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti, nella misura di 3.000 migliaia di euro;

h) contributo al comune di Favara nella misura di 1.100 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la messa in sicurezza del centro storico e 100 migliaia di euro per il sostegno agli asili nido del comune;

i) contributo ai comuni della provincia di Palermo per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 1.000 migliaia di euro;

j) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

k) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese di trasporto interurbano, nella misura di 17.000 migliaia di euro;

l) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 20 della

legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

m) finanziamento della riserva di cui al comma 9 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 500 migliaia di euro;

n) contributi alle associazioni di enti locali previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 598 migliaia di euro;

o) contributi agli enti locali per garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ai cittadini disabili, nella misura di 500 migliaia di euro;

p) riserva da ripartire ai comuni previsti al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 2.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista;

q) contributo ai comuni della provincia di Messina, per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 400 migliaia di euro;

r) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera 'Dea di Morgantina', nella misura di 1.000 migliaia di euro;

s) contributo ai comuni per interventi a tutela dei nuclei ad elevato quoziente familiare, tenuto conto di particolari situazioni di bisogno quali la non autosufficienza economica, la disabilità, la monogenitorialità, nella misura di 2.000 migliaia di euro;

t) contributo al comune di Noto (SR) per la conservazione dei valori ambientali, architettonici ed artistici del centro storico, nella misura di 1.000 migliaia di euro;

u) contributo al comune di Caltanissetta per il rifacimento del centro storico nella misura di 500 migliaia di euro;

v) assegnazioni per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, nella misura di 150 migliaia di euro.

w) contributo al comune di Messina per consentire il pagamento all'Azienda trasporti di Messina (ATM) delle obbligazioni relative agli anni dal 2003 al 2009, nella misura di 2.280 migliaia di euro, quale anticipazione di maggiori assegnazioni.

4 ter. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere sul Fondo delle autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dal presente articolo. Restano in vigore le previsioni di cui alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20.

4 quater. Al fine di favorire l'incremento turistico dell'Area relativa al comune di Aidone è destinata alla provincia di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari ad euro 2.500 migliaia a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province a titolo di investimento, per il miglioramento della viabilità.

4 quinquies. Per l'esercizio finanziario 2011, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei relativi servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

4 sexties. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Trapani, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 2.800 migliaia di euro così ripartito:

a) 2.000 migliaia di euro al fine di favorire l'incremento dei flussi turistici dell'aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di promozione in conseguenza della chiusura del traffico aereo causata dall'evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011;

b) 800 migliaia di euro per le saline ubicate nel territorio che hanno subito danni alle strutture ed alla produzione a seguito degli eventi calamitosi del mese di settembre 2009.

4 septies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Enna, per l'esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 1.200 migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale di collegamento fra Enna e Catania.

5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

6. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di aver adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto

dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 1, comma 4:

L'art. 6 legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Assegnazioni in favore delle autonomie locali. – 1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscriverne in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l'importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:

"12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni".

7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.

8. Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002.

8 bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali nominati per un triennio con il decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento.

9. Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso articolo 76, comma 1 ter, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

10. A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l'esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

"3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".

12. Per gli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

13. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole "del 2,5%" sono soppresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".

14. Nell'ambito delle disponibilità dei fondi di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio.».

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

La tabella B) "Stato di previsione della spesa" allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 13 maggio 2011, n. 21 S. O.

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:

L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto della modifica apportata dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:

«Definizione delle pratiche per il condono edilizio. – 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48 (N.d.R. recte: 28 febbraio 1985, n. 47), recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.

3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi

chi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.

4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2011, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse."

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.

2. Con riferimento all'istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 secondo le modalità di applicazione previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.»

Nota all'art. 6, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti. - 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2009 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2010, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2008, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

6 bis. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 729

«Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini».

Iniziativa parlamentare: presentato dall'on. D'Asero il 20 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) l'1 giugno 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 240 del 9 giugno 2011 n. 241 del 14 giugno 2011.

Deliberato lo stralcio nella seduta n. 241 del 14 giugno 2011.

Disegno di legge n. 729 - Norme stralciate - Norme in materia di riserve in favore degli enti locali.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 242 del 14 giugno 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 242 del 14 giugno 2011.

Relatore: Savona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 264 del 21 giugno 2011 e n. 267 del 29 giugno 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 29 giugno 2011.

(2011.26.2056)072

LEGGE 20 luglio 2011, n. 17.

Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, provvede ad una razionale distribuzione delle sale ed arene cinematografiche, garantendone una diffusione capillare e tecnologicamente avanzata sull'intero territorio, valorizzando la funzione sociale dell'esercizio cinematografico ed il carattere di importante strumento di crescita economica e sociale, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, anche facendo ricorso a risorse nazionali e comunitarie.

Art. 2.

Definizioni

1. Per le finalità della presente legge, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, destinato a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato, destinato alle rappresentazioni teatrali di qualunque genere;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, realizzate in un medesimo immobile e tra loro comunicanti;

d) per cinema ambulante, l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuate con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto;

e) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un'area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitaria e di sicurezza, destinato ad attività cinematografiche;

- g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell'area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
- h) per trasformazione ed adattamento, la modifica di strutture, al fine di renderle idonee allo svolgimento di opere cinematografiche;
- i) per ristrutturazione, l'adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;
- l) per ampliamento, l'aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.

Art. 3.

Obiettivi generali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) individuazione ed inserimento degli esercizi, previa valutazione delle specifiche esigenze socio-culturali del contesto territoriale di riferimento e sotto il profilo del sistema di infrastrutture e servizi alla mobilità presenti;
 - b) diffusione e potenziamento dell'offerta di esercizi in aree periferiche o particolarmente svantaggiate, contribuendo alla loro riqualificazione ed aumentandone la vivibilità e la sicurezza;
 - c) favorire la presenza di esercizi nei centri storici salvaguardando l'integrità architettonica originaria degli immobili ospitanti;
 - d) favorire l'insediamento in aree montane e in comuni minori;
 - e) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti al servizio cinematografico;
 - f) favorire il riconoscimento e la valenza delle sale cinematografiche storiche;
 - g) favorire un equilibrato sviluppo di tutte le tipologie di esercizio, assicurando il rispetto della libera concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni territorialmente competenti, delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle istanze, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

Art. 4.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nel rispetto del generale principio di libera concorrenza, stabilisce i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3 tenendo conto per gli esercizi cinematografici di nuovo insediamento:
 - a) di un adeguato rapporto tra numero di residenti nell'ambito del territorio provinciale e numero di posti offerti dagli esercizi operanti ed eventuali modalità di trasferimento di sale che non rispettino i parametri stabiliti;
 - b) delle distanze minime tra gli esercizi cinematografici presenti in un medesimo comune;
 - c) della presenza di adeguate aree di parcheggio nelle zone urbane limitrofe agli esercizi cinematografici;

- d) delle dimensioni e del livello qualitativo degli esercizi in rapporto al bacino di utenti;
- e) della destinazione degli spazi limitrofi alle sale o alle arene ad attività commerciali compatibili con le attività cinematografiche in esse esercitate.

Art. 5.

Commissione tecnica regionale di valutazione

1. È istituita la Commissione tecnica regionale di valutazione, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è la struttura di supporto per la programmazione e ha i seguenti compiti:
 - a) formulare proposte all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per l'attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3;
 - b) esprimere all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo pareri consultivi;
 - c) esprimere parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all'accertamento di conformità con il programma triennale di cui all'articolo 6;
 - d) assicurare il monitoraggio e la verifica delle modalità di applicazione della presente legge.
3. La Commissione esprime il parere preventivo di cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. In caso di parità di voti in seno alla Commissione nel corso dell'esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del presidente.
5. La Commissione riferisce periodicamente all'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sull'attività svolta e predispone una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
6. La Commissione dura in carica tre anni, ha sede presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ed è costituita dai seguenti componenti:
 - a) un esperto in materia di attività inerenti il turismo e lo spettacolo, con funzioni di presidente;
 - b) un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
 - c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
 - d) un rappresentante dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
 - e) un rappresentante dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
 - f) un rappresentante di Unioncamere Sicilia;
 - g) un rappresentante scelto dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
7. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di cui al comma 6, lettere c), d), e), f) e g) dei propri rappresentanti ed è validamente costituita con almeno quattro dei componenti previsti.
8. La Commissione è insediata entro dieci giorni dalla data di notifica della nomina, su convocazione del presidente della Commissione stessa.
9. Il componente nominato nel corso di un triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine dello stesso triennio.

10. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 7, Cinesicilia - Film Commission.

11. Ai componenti della Commissione è riconosciuto il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

12. La Commissione adotta le norme relative al proprio funzionamento.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 20 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 13.2.1.3.3 – capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di 20 migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 - UPB 13.2.1.3.3.

Art. 6.

Programma triennale per l'esercizio cinematografico

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della Commissione legislativa 'Ambiente e territorio' dell'Assemblea regionale siciliana, approva il programma triennale per l'esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.

2. La programmazione per l'insediamento delle attività di esercizio cinematografico è concertata con l'ANCI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.

3. Il programma è predisposto sulla base dei parametri proposti dalla Commissione per l'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3 e stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio;
- b) i criteri specifici relativi a quanto previsto dall'articolo 3;
- c) la documentazione da presentare per la richiesta delle autorizzazioni;
- d) le modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a centocinquanta posti e per i cinecircoli;
- e) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- f) il periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
- g) le possibilità di trasferimento all'interno dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e arene, nell'obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l'ammodernamento. Le multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all'interno dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi.

4. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del programma per il triennio successivo.

Art. 7.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione o l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche sono inoltrate allo

Sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che ne trasmette entro trenta giorni dal ricevimento copia autentica alla Commissione per l'acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale, ferme restando le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti ai fini urbanistici o per finalità non attinenti a quelle di cui alla presente legge.

2. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

3. L'inattività dell'esercizio cinematografico protratta per un periodo superiore ad un anno senza giusta motivazione e priva di autorizzazione preventivamente richiesta agli organi competenti, determina la decadenza dall'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni è garantita la semplificazione delle stesse per sale con capienza inferiore a centocinquanta posti e per cinecircoli, cinestudi, cineclub e per quegli esercizi che rispondono alle finalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.

Art. 8.

Monitoraggio delle dinamiche regionali dell'offerta cinematografica

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvede ad istituire un apposito sistema di monitoraggio dell'offerta cinematografica sull'intero territorio regionale, che consenta una valutazione costante sull'efficienza della rete distributiva, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei comuni, delle province e dell'AGIS.

2. Annualmente l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo predispone un rapporto sull'andamento del sistema dell'offerta cinematografica da presentare alla Commissione legislativa "Ambiente e territorio" dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo

TRANCHIDA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'articolo, 1 comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, recante "Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo" così dispone:

«Finalità e obiettivi. – 1. La Regione riconosce il cinema e l'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, for-

mazione culturale, comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;

b) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sicilia mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

c) promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

e) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sicilia, anche con la collaborazione dell'ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

f) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.».

Nota all'articolo 7, comma 1:

L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" così dispone:

«Sportello unico. - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 621

«Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Calanducci il 15 ottobre 2010.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' il 17 novembre 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 139 del 9 febbraio 2011, 140 del 16 febbraio 2011, 141 del 23 febbraio 2011, 154 del 25 maggio 2011 e 155 del 31 maggio 2011.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) e al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 141 del 23 febbraio 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Affari istituzionali' (I) nella seduta n. 146 dell'1 febbraio 2011.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 61 del 29 marzo 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 235 del 18 maggio 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 155 del 31 maggio 2011.

Relatore: Buzanca.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 265 del 22 giugno 2011, n. 266 del 28 giugno 2011 e n. 268 del 5 luglio 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 268 del 5 luglio 2011.

(2011.27.2126)103